

MOZIONE

Migliorare l'efficienza di BancaStato con le risorse degli investitori ticinesi

del 22 settembre 2008

SOMMARIO

1.	Riassunto	2
2.	Capitale e forma giuridica delle banche cantonali svizzere	3
2.1	<i>La forma giuridica delle banche cantonali</i>	3
2.2	<i>Le banche cantonali sono sottoposte alla CFB come tutte le altre banche</i>	3
2.3	<i>L'apporto di capitali privati nelle banche cantonali</i>	4
2.4	<i>La garanzia dello Stato</i>	4
2.5	<i>Il mandato pubblico di favorire lo sviluppo del Cantone</i>	4
2.6	<i>Lo Stato mantiene la maggioranza delle azioni in tutte le banche cantonali organizzate secondo la forma della società anonima</i>	4
3.	La trasformazione di BancaStato da ente autonomo con personalità giuridica di diritto pubblico in una SA a maggioranza pubblica	5
3.1	<i>La SA di diritto pubblico cantonale secondo l'art. 763 CO</i>	5
3.2	<i>La SA di puro diritto privato secondo gli art. 620 ss CO</i>	5
3.3.	<i>La SA come impresa mista secondo l'art. 762 CO</i>	6
4.	BancaStato come SA secondo l'art. 763 CO	6
4.1	<i>In generale</i>	6
4.2	<i>La modifica della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino (esempio)</i>	6
5.	Proposta	14

1. Riassunto

Dall'inizio del nuovo millennio BancaStato è spesso criticata pubblicamente per la scarsa efficienza e la sua immobilità.

Inizialmente, la Direzione generale e il Consiglio di amministrazione attribuivano queste inefficienze alla vecchia legge di istituzione che, a loro dire, frenava lo sviluppo della Banca.

Per questo si appellavano al Gran Consiglio per sollecitare una radicale riforma legislativa. Il 10 marzo 2003 il Gran Consiglio rispondeva a questo appello ed estendeva, tra l'altro, l'attività di BancaStato «*a tutte le operazioni di una banca universale*» (art. 12 cpv. 1 della legge di istituzione, in vigore dal 30 giugno 2004).

Purtroppo, a 4 anni dall'entrata in vigore della nuova legge, non si può far altro che constatare che l'immobilismo di BancaStato perdura, e anzi si è aggravato al punto da mettere a repentaglio la struttura stessa dell'Istituto. BancaStato ha cominciato a cedere alla concorrenza alcuni settori di attività e si è ingaggiata sulla via dei licenziamenti striscianti e dei prepensionamenti forzati.

Negli ultimi tre anni, come dimostrato inequivocabilmente dalle statistiche affidate dal mensile Bilanz al prof. Max Boemle, emerito dell'Università di Friburgo, BancaStato è scivolata dal terz'ultimo all'ultimo posto della classifica, e figura inequivocabilmente come la peggiore Banca cantonale della Svizzera quanto a efficienza, razionalità dell'organizzazione, sfruttamento delle risorse e capacità di adattarsi alle nuove sfide del mercato

È bene ricordare che la statistica del prof. Boemle non è per nulla intesa a premiare la banca più aggressiva o quella che consegue maggiori utili, bensì mette in risalto la gestione prudente, efficace, senza sprechi, nell'interesse del mandato pubblico.

Del resto, tutte le 24 banche cantonali hanno il medesimo obiettivo di BancaStato, e cioè quello di favorire «*lo sviluppo economico del Cantone*» e di offrire al pubblico la possibilità di investire in modo sicuro e redditizio i suoi risparmi (art. 3 della legge di istituzione).

Malgrado lo sforzo di versare annualmente al Cantone un contributo sempre maggiore, le inefficienze e l'incapacità della Direzione generale sono manifesti.

Basti pensare che persino nel settore ipotecario BancaStato perde pericolosamente quote di mercato, e che la raccolta del risparmio dei cittadini e delle imprese ticinesi è da anni cronicamente in picchiata.

Di fronte a questi fenomeni, le spiegazioni della Direzione generale sono spesso state grossolane.

Di fatto, come finalmente ammesso anche dal Direttore generale Donato Barbuscia in un'intervista a *laRegione* del 9 aprile 2008 (*"la marcata riduzione degli accantonamenti economicamente necessari, ha contribuito ad un aumento dell'utile netto superiore a quella dell'utile lordo"*), per fare apparire l'utile netto gli organi di BancaStato *"rosicchiano"* le riserve dell'Istituto, poiché non riescono ad estrarlo dall'utile lordo, da anni in continua flessione.

Dal 2001 al 2007, l'utile lordo della Banca è infatti diminuito nientemeno che del 50% (da circa 70 mio a circa 50 mio di franchi).

Anche il Presidente del Consiglio di amministrazione avv. Fulvio Pelli, nella conferenza stampa del 7 febbraio 2008 di presentazione dei bilanci annuali, non ha potuto fare a meno di riconoscere che non si potrà più andare avanti a lungo con questa politica di riduzione degli accantonamenti allo scopo di abbellire il bilancio.

Anche la stampa economica ha cominciato a manifestare serie inquietudini per il pessimo andamento di BancaStato.

In un severo editoriale dell'8 febbraio 2008, Mario Tettamenti del *Corriere del Ticino*, dopo avere mostrato preoccupazione per il futuro «*abbastanza problematico*» di BancaStato, ha stigmatizzato il fatto che «*solo la nostra banca cantonale ha assunto nella storia questo atteggiamento*» e ha sottolineato che «*le cifre a proposito dell'impegno di BancaStato in*

questo contesto [nel Private Banking] sono significative nella loro pochezza», mentre «le altre banche cantonali in questo ambito sono già presenti, compresa la Banca cantonale Grigioni che non può contare su di una piazza finanziaria dell'ampiezza di quella ticinese». Il 9 aprile 2008, anche la Regione ha chiesto:

- «Dopo i modesti aumenti dei crediti ipotecari registrati negli ultimi anni, nel primo trimestre 2008 BancaStato fa segnare addirittura un - 0,2% in quello che è sempre stato il suo settore di attività principale. Questa evoluzione è preoccupante, non trova?»
- «Nel primo trimestre 2008 sono scesi anche i crediti nei confronti della clientela (- 1,5%), cosa già verificatasi negli ultimi due anni, in piena alta congiuntura. E nonostante un leggero aumento nel primo trimestre 2008 (+ 0,3%), anche la raccolta del risparmio (cioè i libretti e i conti risparmio) da parecchi anni conosce una stagnazione. Alla luce di ciò uno potrebbe anche intravedere una crisi di fiducia in BancaStato da parte di imprenditori e risparmiatori. Qual è la sua opinione in merito?»

Il Direttore Donato Barbuscia è sembrato non avere neppure capito le domande.

Secondo Mario Tettamanti, BancaStato non è capace di intraprendere altro che «ristrutturazioni di piccolo cabotaggio, che al massimo possono portare a una lieve compressione delle spese», e auspica che «una seria riflessione su questo aspetto vada affrontata con coraggio».

Queste analisi sono condivise da tutto il mondo economico e bancario ticinese.

BancaStato soffre di irreversibili rigidità e inefficienze che sono le conseguenza di carenze di conduzione, che ormai neppure l'auspicabile sostituzione del Direttore generale e di qualche altro dirigente non riesce più a risolvere.

Riteniamo quindi che occorra riformare la struttura della Banca, come hanno fatto molti Cantoni come il Vallese, Lucerna e altri.

Soltanto facendo appello ai capitali privati degli operatori economici del Cantone Ticino si può riportare in BancaStato l'indispensabile professionalità, efficienza, flessibilità e serietà indispensabili.

Oggi più della metà delle banche cantonali ricorrono già ai capitali privati (13 su 24), e quasi due terzi delle stesse (8) sono organizzate nella forma della società anonima.

Anche con l'adozione della forma giuridica della società anonima, BancaStato - come le altre banche cantonali - potrà continuare ad essere detenuta dal Cantone e a godere della garanzia dello Stato, mentre l'esecuzione del mandato pubblico sarà più efficiente.

In altre parole, con la trasformazione in una società anonima e la partecipazione di minoranza degli operatori economici privati attivi sul mercato ticinese, BancaStato tornerà a compiere efficacemente la sua tradizionale missione.

È ciò che i sottoscritti deputati propugnano in questa mozione.

2. Capitale e forma giuridica delle banche cantonali svizzere

2.1 La forma giuridica delle banche cantonali

In Svizzera ci sono 24 banche cantonali.

16 sono organizzate secondo la forma giuridica dell'istituto di diritto pubblico cantonale, altrimenti detto ente autonomo con personalità giuridica di diritto pubblico cantonale (Argovia, Appenzello, Ticino, Friburgo, Neuchâtel, Glarona, Sciaffusa, Svitto, Turgovia, Uri, Zurigo).

8 banche sono organizzate nella forma giuridica della società anonima (SA).

Le banche cantonali di Berna e Lucerna sono organizzate nella forma della SA secondo gli articoli 620ss CO, la banca cantonale di San Gallo è una SA secondo l'art. 762 CO,

mentre le rimanenti 5 banche cantonali (Ginevra, Giura, Vaud, Vallese e Zugo) sono delle SA di diritto speciale come previsto dall'art. 763 CO.

2.2 Le banche cantonali sono sottoposte alla CFB come tutte le altre banche

Dal 1997, le banche cantonali sono parificate a tutte le altre banche private, commerciali o d'affari.

Infatti, la Legge federale sulle banche e le casse di risparmio ha imposto la sottomissione delle banche cantonali alla Commissione federale delle banche (CFB), tramite organi di revisione esterne.

Gli organi di revisione esterna sono delle società private.

2.3 L'apporto di capitali privati nelle banche cantonali

La maggioranza delle banche cantonali non dipende dal solo capitale pubblico, ma fa appello ai capitali degli investitori privati.

Infatti, oltre alle 8 banche organizzate come SA, ci sono 5 banche cantonali che, pur essendo istituti di diritto pubblico, sono sostenute da capitali privati, sottoforma di buoni di godimento (Basilea-Campagna, Basilea-Città, Grigioni, Nidwaldo, Obwaldo).

2.4 La garanzia dello Stato

La forma giuridica della banca cantonale non influisce sulla possibilità di godere della garanzia statale.

Infatti, indipendentemente dalla loro forma giuridica, tutte le banche cantonali godono della garanzia statale, tranne la banca cantonale vodese.

La banca cantonale di Ginevra, gode di una garanzia statale limitata.

2.5 Il mandato pubblico di favorire lo sviluppo del Cantone

Analogamente a BancaStato, tutte le banche cantonali presentano nella legge d'istituzione e/o nello statuto lo scopo sociale di promuovere lo sviluppo armonioso dell'economia del Cantone sulla base di criteri di prudenza, di eticità etc.

Ciò indipendentemente dal tipo di organizzazione giuridica adottato.

La trasformazione di BancaStato in società anonima non implica dunque il cambiamento del mandato pubblico così come attualmente formulato.

Anche le banche trasformate in SA hanno uno scopo di utilità pubblica come quello di BancaStato (cf. art. 2 Loi sur la Banque cantonale de Genève del 24 giugno 1993; art. 3 Loi sur la Banque cantonale du Jura; art. 2 Loi sur la Banque cantonale du Valais; § 3 Gesetz über die Zuger Kantonalbank del 20.12.1973; art. 2 e art. 3 Loi sur la Banque cantonale du Valais; art. 2 Gesetz über die Aktiengesellschaft Berner Kantonalbank del 23.11.1997; art. 2 Gesetz über die Umwandlung der Luzerner Kantonalbank in eine Aktiengesellschaft [Umwandlungsgesetz] dell'8.5.2000).

2.6 Lo Stato mantiene la maggioranza delle azioni in tutte le banche cantonali organizzate secondo la forma della società anonima

Il Vallese detiene più del 75% delle azioni della banca cantonale, con un diritto di voto dell'85.58%.

Lucerna detiene il 63% della banca cantonale con uguale diritto di voto.

Vaud detiene il 67.29% della banca cantonale con uguale diritto di voto.

Il Canton Berna detiene il 56.20% della banca cantonale con uguale diritto di voto.

Il Giura detiene il 55.66% della banca cantonale con uguale diritto di voto.

Il Canton San Gallo detiene il 54.80% della sua banca cantonale con uguale diritto di voto. Zugo detiene il 50% delle azioni della banca cantonale con il diritto di voto limitato al 20% dei voti azionari rappresentanti (§ 7 cpv. 3 Gesetz über die Zuger Kantonalbank del 20.12.1973).

Il Cantone di Ginevra detiene solo il 39.83% dei diritti delle azioni della banca cantonale, ma domina la banca con il 53.30% dei diritti di voto.

3. La trasformazione di BancaStato da ente autonomo con personalità giuridica di diritto pubblico in una SA a maggioranza pubblica

Fonti:

G. SCHWITTER, Die Privatisierung von Kantonalbanken, Friburgo, 2000.

M, WERNLI, Balser Kommentar, ad art. 762 e 763.

R. PATRY, Précis de droit suisse des sociétés, Vol. I e II, Berna 1976 e 1977.

L'art. 6 della legge d'istituzione di BancaStato permette l'emissione di buoni di godimento che potrebbero essere sottoscritti anche dai privati.

Il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio non hanno mai fatto uso di questa possibilità.

Allo stato attuale questa possibilità è puramente teorica. Infatti, i titolari dei buoni di godimento non hanno nessun diritto di esprimersi sulla gestione della Banca, e nessun investitore privato sarebbe disposto di impegnare i suoi capitali in BancaStato senza poter criticare le pesantezze e gli errori di gestione.

Rimangono quindi soltanto le tre possibilità offerte dal diritto della società anonima, le quali dopo la sottomissione delle banche cantonali alla Legge federale sulle banche e le casse di risparmio, in realtà non si differenziano molto l'una dall'altra.

3.1 *La SA di diritto pubblico cantonale secondo l'art. 763 CO*

Le banche cantonali di Ginevra, Giura, Vallese, Vaud e Zugo hanno adottato questa forma giuridica.

Sulla base della riserva dell'art. 59 CCS, l'art. 763 CO permette la costituzione di società anonime di diritto pubblico cantonale.

Queste società anonime sono quindi costituite tramite la legge cantonale d'istituzione e acquistano personalità giuridica autonoma al momento dell'entrata in vigore di questa legge cantonale.

In questo caso il primo articolo della legge d'istituzione afferma:

«BancaStato è una società anonima di diritto pubblico secondo l'art. 763 CO con sede a Bellinzona, per effetto della presente legge».

Tutte le 5 Banche cantonali che hanno adottato questa forma giuridica rinviano tuttavia alle disposizioni del Codice delle obbligazioni sulla società anonima, e a quelle della Legge federale sulle Banche e le Casse di risparmio per tutto quanto concerne l'organizzazione e la conduzione della banca (§ 1 Gesetz über die Zuger Kantonalbank; art. 6 Loi sur la Banque cantonale du Valais; art. 1 cpv. 2 Loi organisant la Banque cantonale Vaudoise; art. 1 cpv. 2 Loi sur la Banque cantonale du Jura; art. 6 Loi sur la Banque cantonale de Genève).

3.2 *La SA di puro diritto privato secondo gli art. 620 ss CO*

I Cantoni di Lucerna e di Berna hanno deciso di trasformare le loro banche cantonali in SA di diritto privato.

Nel maggio 2000, Lucerna ha adottato una breve legge sulla trasformazione in SA della Banca cantonale (Gesetz über die Umwandlung der Luzerner Kantonalbank in eine Aktiengesellschaft (Umwandlungsgesetz) dell'8.5.2000).

Questa legge ha per scopo di "fare partire" la SA.

Regola in particolare la soglia minima del 51% dei diritti azionari e dei diritti di voto a favore del Cantone (§ 3 cpv. 1), la garanzia dello Stato (§ 5), la trasformazione del capitale di dotazione in azioni interamente liberate, la continuazione del "vecchio" istituto di diritto pubblico "*Luzerner Kantonalbank*" come SA con lo stesso nome (§ 14) e le questioni fiscali (§17).

Gli statuti regolano in particolare l'emissione di azioni nominative con e senza diritto di voto e la loro iscrizione nelle rispettive rubriche del libro dei soci (art. 4), e il fatto che nessun azionista di minoranza può superare il 10% del diritto di voto (art. 5).

3.3. La SA come impresa mista secondo l'art. 762 CO

Soltanto la banca cantonale di San Gallo ha adottato, il 22 settembre 1996, la forma giuridica dell'impresa a economia mista sulla base dell'art. 762 CO.

Agli effetti pratici non c'è molta differenza con il caso della SA di puro diritto privato.

Anche in questo caso la Kantonalbankgesetz del 22.9.1996 è composta di pochi articoli e rinvia per l'essenziale agli statuti.

Dispone tuttavia che lo Stato non può detenere meno del 51% del capitale azionario e dei diritti di voto e che lo Stato mette sul mercato al massimo il 49% delle azioni (art. 3).

4. BancaStato come SA secondo l'art. 763 CO

4.1 In generale

Le tre possibilità di trasformare una banca cantonale da istituto di diritto pubblico cantonale in una SA non si differenziano molto.

Infatti, la materia è oggi dominata dalla legislazione federale sulle banche che impone un modo di conduzione di un istituto di credito secondo criteri precisi e inderogabili.

La differenza essenziale non sta tanto nel diritto applicabile, bensì nel fatto che la società anonima nasce in virtù del voto del Gran Consiglio e non dell'iscrizione a registro di commercio. Infatti, a titolo suppletivo è inevitabile fare riferimento all'applicazione degli art. 620 ss CO.

Tuttavia, la costituzione della SA tramite il diritto cantonale (cioè tramite una legge promulgata dal Gran Consiglio) permette di adottare disposizioni che tengono conto delle particolarità del Cantone Ticino e di BancaStato.

Per questo siamo del parere che, sull'esempio della maggioranza delle altre banche cantonali, occorra riformare la legge d'istituzione sulla base dell'art. 763 CO.

4.2 La modifica della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino (esempio)

Per trasformare BancaStato in una SA ai sensi dell'art. 763 CO è sufficiente modificare la Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988 su pochi punti come lo illustra l'esempio che segue.

Si tratta ovviamente soltanto di un documento di lavoro, che serve tuttavia a indicare la direzione in cui si intende procedere e aiuta, raggiunto il necessario consenso politico, a procedere con speditezza verso la trasformazione in SA di BancaStato.

La versione definitiva della nuova legge d'istituzione da sottoporre al voto del Gran Consiglio dovrà però procedere da un attento lavoro commissionale.

Capitolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione e durata (invariato)

È istituita una Banca di Stato sotto la denominazione: Banca dello Stato del Cantone Ticino. La sua durata è illimitata.

Art. 2 - Natura giuridica

La Banca è una società anonima di diritto pubblico secondo l'art. 763 del Codice della obbligazioni. (modificato)

Ha la qualità di banca cantonale ai sensi della legge federale sulle banche e casse di risparmio. (invariato)

Il fisco non può esercitarvi nessuna ingerenza all'infuori di quella operata sulle altre banche. (invariato)

Art. 3 - Scopo (invariato)

La Banca ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico del Cantone. Essa offre al pubblico la possibilità di investire in modo sicuro e redditizio i suoi risparmi.

Art. 3a - Mandato pubblico (invariato)

¹Il mandato pubblico è formalizzato in un documento elaborato dal Consiglio di amministrazione.

²Il documento definisce gli obiettivi generali e specifici perseguiti a medio termine dalla Banca per favorire lo sviluppo dell'economia cantonale, gli strumenti utilizzati a tal fine e le priorità di intervento.

³L'adempimento del mandato pubblico viene annualmente verificato dalla Commissione del controllo del mandato pubblico.

Art. 4 - Garanzia dello Stato (invariato)

Lo Stato risponde di tutti gli impegni della Banca non coperti dai mezzi propri¹.

Art. 5 - Sede (invariato)

La Banca ha sede a Bellinzona. Il Consiglio di amministrazione può istituire succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 6 - Capitale (modificato)

¹Il capitale della Banca è diviso in azioni nominative e/o in azioni al portatore.

²Il Cantone detiene una partecipazione di almeno il 51% delle azioni e del diritto di voto².

³La Banca può emettere buoni di partecipazione a norma di speciale regolamento. (invariato)

Art. 7 - Interesse sul capitale di dotazione

(abrogato)

Art. 8 - Dividendo-base sul capitale azionario (modificato)

¹ 5 Vallese; § 4 Zugo

² Cf. 6 cpv. 2 Vallese; 4 cpv. 2 Giura; § 3 cpv. 3 Zugo (50%).

L'Assemblea generale determina annualmente l'utilizzazione dell'utile lordo e netto e in particolare il dividendo-base sul capitale azionario³.

Art. 9 - Imposizione (modificato)

La Banca è esonerata dal pagamento dell'imposta cantonale *per la parte di capitale azionario legalmente riservata al Cantone*⁴.

Essa è soggetta all'imposta comunale sulla base della legge speciale. (INVARIATO)

Art. 10 - Regolamenti (modificato)

¹La Banca è retta dagli statuti e dai regolamenti adottati dall'Assemblea generale degli azionisti.

²Il regolamento di esercizio è adottato dal Consiglio di amministrazione dopo consultazione con il Consiglio di Stato⁵.

Art. 11 - Segreto bancario (invariato)

¹I membri degli organi della Banca e i suoi funzionari ed impiegati e i membri della Commissione di controllo del mandato pubblico hanno l'obbligo di serbare il segreto più assoluto sugli affari della Banca. Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.

²In caso di violazioni restano riservate le disposizioni della legge federale sulle banche e le casse di risparmio.

Art. 11a - Responsabilità (invariato)

La responsabilità della Banca, dei suoi organi e dei suoi membri è retta dal diritto federale, in particolare dalla legge sulle banche e le casse di risparmio.

Capitolo II - Operazioni della Banca

Art. 12 - Campo e raggio di attività (invariato)

¹L'attività della Banca si estende a tutte le operazioni di una banca universale. Il regolamento d'esercizio stabilisce i dettagli del campo di attività.

²Il raggio di attività si estende in primo luogo al Cantone Ticino. Operazioni in Svizzera e all'estero sono consentite, ritenuto che non ne derivino rischi particolari e che ciò non sia pregiudizievole per il soddisfacimento del fabbisogno di capitali e crediti nel Cantone.

³I regolamenti interni limitano i crediti all'estero ad una percentuale delle voci attive di credito a bilancio.

⁴La Banca può favorire, sempre nei termini fissati dai regolamenti interni, il credito di carattere sociale.

Art. 13 - Custodia di valori (invariato)

La Banca è l'istituto autorizzato ed obbligato a ricevere i depositi delle autorità esecutive, amministrative e giudiziarie.

Art. 14 - Partecipazioni ad imprese private (invariato)

³ Cf. 11 cpv. 2 litt. e Vallese; 11 cpv. 2 litt. c Ginevra.

⁴ Cf. 32 cpv. 3 litt b Vallese.

⁵ Cf. 9 e 10 Giura.

La Banca può assumere partecipazioni ad imprese private, se ritenute d'interesse per l'economia cantonale o per la Banca stessa.

Art. 15 - Crediti agli organi della Banca (invariato)

È vietato alla Banca accordare crediti senza garanzie ai membri del proprio Consiglio di amministrazione e della Direzione generale.

Art. 16 - Operazioni respinte (invariato)

La Banca non è tenuta a motivare il rifiuto di prestiti, crediti e depositi.

Art. 17 - Operazioni prioritarie

Le richieste di prestiti, di anticipazioni o di crediti da parte di persone fisiche o giuridiche domiciliate nel Cantone Ticino devono avere, a parità di condizioni, la precedenza su tutte le altre.

Capitolo III - Organizzazione della Banca

Art. 18 - Organi (modificato)

Gli organi della Banca sono:

- a) l'Assemblea generale degli azionisti;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) la Direzione generale;
- d) la vigilanza e la revisione.

AA L'assemblea generale degli azionisti (nuovo)

Art. 18a

¹L'Assemblea generale degli azionisti è l'organo superiore della Banca.

²Essa ha in particolare i compiti seguenti:

- a) adotta gli statuti;
- b) approva i conti annuali e il rapporto annuale dopo aver preso conoscenza del rapporto dei revisori;
- c) determina annualmente l'utilizzazione dell'utile lordo e netto e in particolare il dividendo-base sul capitale azionario;
- d) elegge i membri del Consiglio di amministrazione;
- e) vota lo scarico degli amministratori;
- f) adotta tutte le decisioni a lei riservate dal CO e dal diritto federale applicabile.

Art. 18 b - Diritto di voto degli azionisti (nuovo)

¹Gli azionisti esercitano il diritto di voto proporzionalmente al loro numero di azioni.

²Ogni azione dà diritto a un voto.

³Tuttavia nessun azionista potrà superare il 10% dei diritti di voto.

A. Consiglio di amministrazione (invariato)

Art. 19 - Composizione (invariato)

Il Consiglio di amministrazione si compone di sette membri, che devono essere cittadini svizzeri di cui almeno sei domiciliati nel Cantone.

Art. 20 - Incompatibilità (invariato)

¹Non sono eleggibili nel Consiglio di amministrazione i membri del Consiglio di Stato, i funzionari governativi, i magistrati di qualsiasi ordine eccettuati i giudici di pace, i direttori, gli amministratori e gli impiegati di altri istituti di credito, ad eccezione dei membri degli organi della Banca Nazionale Svizzera.

²I parenti ed i congiunti in linea diretta, i coniugi, i fratelli e i cognati, i soci e gli impiegati di una medesima ditta non possono far parte simultaneamente del Consiglio di amministrazione.

Art. 21 - Nomina, durata e rinnovo della carica (modificato)

¹Quattro membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio di Stato, che li indicherà all'Assemblea generale per la ratifica.

²Stanno in carica 3 anni, con scadenza il 30 giugno. I membri uscenti sono rieleggibili. (invariato)

³A scadenze annuali il Consiglio di Stato rinnova, rispettivamente uno o due dei mandati che gli spettano. (modificato)

⁴Verificandosi una vacanza tra i membri del Consiglio di amministrazione a lui spettanti, il Consiglio di Stato provvede all'elezione complementare. Il periodo di nomina dell'eletto coincide con quello del suo predecessore. (modificato)

Art. 22 - Criteri di nomina (invariato)

La formazione, la competenza e l'esperienza professionale sono criteri determinanti per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione.

Art. 23 - Ufficio presidenziale (modificato)

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, il vice-Presidente ed il segretario. Il Presidente del Consiglio di amministrazione sarà nominato su indicazione del Consiglio di Stato, mentre la nomina del vice-Presidente e del segretario spetta agli azionisti privati.

Art. 24 - Competenze (invariato)

¹Il Consiglio di amministrazione esercita l'alta direzione della Banca e decide validamente su qualunque oggetto che la legge o i regolamenti non demandino esplicitamente ad altro organo della Banca o ad altra autorità.

²In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- a) nomina, sospende, revoca i membri della Direzione generale della Banca, nonché i membri di Direzione ed il capo-ispettore. Ne stabilisce le retribuzioni;
- b) allestisce, sentito il personale, il "Regolamento concernente il contratto di lavoro e i salari del personale". Non essendo possibile l'intesa tra Consiglio di amministrazione e personale le questioni controverse sono decise, inappellabilmente, ad istanza di una parte, dal Consiglio di Stato;
- c) designa le persone alle quali è conferita la firma sociale o il diritto di firmare per procura. La Banca è vincolata dalla firma collettiva di due aventi diritto. Il Consiglio di amministrazione stabilisce eventuali deroghe;
- d) disciplina l'ordinamento e il funzionamento della Banca;
- e) stabilisce, mediante regolamenti, i doveri e le attribuzioni della Direzione generale delle Direzioni delle succursali e dei gerenti;

- f) decide, su preavviso della Direzione generale, le domande di prestiti, di crediti o d'anticipazione e sulle operazioni che impegnano i fondi o la responsabilità pecuniaria della Banca e che non entrano nelle competenze delegate;
- g) stabilisce i tassi di riferimento e vigila affinché l'applicazione dei singoli tassi decisi dalla Direzione generale rispettino gli scopi di cui all'art. 3 della legge;
- h) decide l'emissione di buoni di partecipazione;
- i) stabilisce le modalità del controllo in conformità delle disposizioni federali in materia;
- l) delega il potere di rappresentare la Banca in singoli affari ad uno o più membri del Consiglio di amministrazione, dipendenti o altri procuratori speciali.

³Il regolamento d'esercizio precisa le competenze del Consiglio di amministrazione.

Art. 25 - Commissioni (leggermente modificato)

Il Consiglio di amministrazione può prevedere la possibilità di delegare parte delle sue attribuzioni a Commissioni permanenti o ad hoc composte da membri del Consiglio o, per quanto concerne la gestione degli affari, alla Direzione generale.

Art. 26 - Convocazione (invariato)

Il regolamento d'esercizio stabilisce le modalità di convocazione del Consiglio.

Art. 27 - Costituzione. Deliberazioni (invariato)

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno 5 membri. Esso delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, decide il Presidente.

Art. 28 - Verbale (invariato)

Le decisioni del Consiglio devono essere verbalizzate. Il verbale è diramato a tutti i membri.

Art. 29 - Dimissioni (modificato)

I membri del Consiglio di amministrazione nominati su indicazione del Consiglio di Stato possono dimettersi dalla carica mediante un preavviso di due mesi diretto al Consiglio di Stato.

È riservato lo scarico da parte dell'Assemblea generale.

B. Commissione del Consiglio (invariato)

Art. 30 (invariato)

Art. 31 (invariato)

C. Direzione generale

Art. 32 - Composizione e Competenze (invariato)

¹La Direzione generale si compone del Presidente e dei suoi membri.

²La gestione degli affari correnti della Banca spetta alla Direzione generale. Il Presidente e i membri della Direzione generale non possono essere dirigenti o soci di ditte commerciali o industriali, né membri di Consigli di amministrazione, di Fondazioni oppure di uffici di revisione di persone giuridiche senza il consenso del Consiglio di amministrazione. Non possono coprire cariche pubbliche cantonali e federali.

³Valgono per essi le incompatibilità dell'art. 20 cpv. 2.

⁴I regolamenti interni stabiliscono le attribuzioni e le competenze della Direzione generale.

D. Vigilanza e revisione

Art. 33 - Vigilanza (leggermente modificato)

¹Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato verificano che la legge sia rispettata, come pure che la politica generale della Banca corrisponda allo scopo previsto nella legge.

²Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato esercitano la competenza di cui al cpv. 1, in particolare nell'ambito dell'esame e dell'approvazione del conto perdite e profitti e del bilancio della Banca tramite i loro delegati all'Assemblea generale degli azionisti.

³Il Consiglio di Stato trasmette inoltre al Gran Consiglio il rapporto annuale specifico del revisore della Banca, dopo averlo esaminato e dopo aver formulato le proprie osservazioni in merito, contemporaneamente a una relazione sul conto perdite e profitti e sul bilancio della Banca.

Art. 34 - Composizione del controllo del mandato pubblico: a) composizione (invariato)

¹Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sull'adempimento del mandato pubblico tramite la Commissione di controllo del mandato pubblico, composta da cinque membri, nominati dal Gran Consiglio per un periodo di tre anni.

²I membri sono rieleggibili.

³Ai membri della Commissione si applicano i motivi di incompatibilità di cui all'art. 20.

Art. 35 - b) competenze (invariato)

¹La Commissione del controllo del mandato pubblico:

- a) verifica il corretto adempimento del mandato pubblico;
- b) allestisce un rapporto specifico all'attenzione della Commissione della gestione e delle finanze sul conseguimento del mandato pubblico.

²Il rapporto allestito dalla Commissione si deve esprimere sul grado di raggiungimento degli obiettivi generali e specifici contenuti nel documento strategico, analizzando in particolare il bilancio sociale e ambientale annuale.

³La Commissione può esigere in ogni tempo dagli organi della Banca le spiegazioni e i documenti che le occorrono per l'esecuzione dei compiti, di cui al cpv. 1.

⁴Il regolamento precisa le competenze della Commissione.

Art. 36 - Vigilanza secondo il diritto federale (invariato)

La Banca è sottoposta alla vigilanza totale della Commissione federale delle banche conformemente alla legislazione federale.

Art. 37 - Revisione a) Ufficio di revisione esterno (invariato)

¹La Banca dispone di un ufficio di revisione esterno ai sensi della legislazione federale applicabile alla Banca.

²Il Consiglio di amministrazione nomina quale ufficio di revisione una società di revisione riconosciuta dalla Commissione federale delle banche.

³Le competenze dell'Ufficio di revisione sono stabilite dalla legislazione federale applicabile alla Banca.

Art. 37a - Rapporto

(invariato anche se parzialmente superfluo perché è un doppione delle presentazioni all'Assemblea generale)

¹L'Ufficio di revisione allestisce e trasmette entro il 31 marzo un rapporto annuale sull'esercizio della Banca all'indirizzo del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio.

²In tale rapporto, l'ufficio di revisione:

- a) si pronuncia sul rispetto della normativa sui fondi propri;
- b) si pronuncia sulla copertura dei creditori;
- c) conferma che l'utile realizzato nell'esercizio precedente deriva dalle attività operative della Banca;
- d) conferma che la distribuzione dell'utile proposta è conforme alla legislazione federale applicabile e alla presente legge;
- e) si pronuncia sull'adeguatezza degli accantonamenti per i rischi e sul rispetto, per le rettifiche di valore, dei principi di valutazione utilizzati nei conti pubblicati;
- f) si pronuncia sull'adempimento delle condizioni dell'autorizzazione bancaria, specificando eventuali riserve e/o irregolarità.

Art. 38 - b) Ufficio di revisione interno (Ispettorato) (invariato)

¹L'Ispettorato è un Ufficio di revisione interno.

²L'Ufficio di revisione interno è indipendente dalla Direzione generale. Esso dipende direttamente dal Consiglio di amministrazione.

³L'Ufficio di revisione interno è condotto da un capo-ispettore.

⁴Organizzazione, funzioni e competenze dell'Ispettorato sono stabilite dal regolamento.

Capitolo IV - Conti annuali

Art. 39 - Chiusura e approvazione dei conti (modificato)

¹L'esercizio della Banca chiude il 31 dicembre di ogni anno.

²Entro il 31 marzo il Consiglio di amministrazione deve trasmettere all'Assemblea generale:

- a) la sua relazione sull'andamento della Banca;
- b) il conto dei profitti e delle perdite e il bilancio;
- c) la proposta di destinazione dell'utile;
- d) il rapporto dell'Ufficio di revisione esterno.

³Entro il 30 aprile l'Assemblea generale approva il bilancio e la destinazione dell'utile e da scarico al Consiglio di amministrazione della Banca.

⁴(abrogato)

Art. 40 - Ripartizione dell'utile netto

(abrogato)

Art. 41 - Indennità (leggermente modificato)

Il Consiglio di Stato fissa le indennità del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione da lui indicati, come pure della Commissione del controllo del mandato pubblico.

Capitolo V - Liquidazione della Banca e disposizioni abrogative

Art. 42 - Liquidazione (leggermente modificato)

La liquidazione della Banca è decisa dall'Assemblea generale. Il Gran Consiglio può vincolare le decisioni dei suoi delegati all'Assemblea generale.

Art. 43 - Disposizioni abrogative

La presente legge abroga quella del 6 maggio 1915 e successive modifiche.

Art. 44 - Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Art. 45 - Norma transitoria

(abrogato)

Art. 46 - Ripresa di diritti e obblighi (nuovo)

La Banca succede alla precedente Banca dello Stato del Cantone Ticino e ne riprende tutti gli attivi e i passivi.

Art. 47 - Liberazione del capitale azionario (nuovo)

Il capitale di dotazione originario della Banca è interamente sottoscritto e liberato dal Canton Ticino tramite l'apporto di tutti gli attivi e i passivi della precedente Banca dello Stato del Cantone Ticino secondo il bilancio del 31 dicembre 2008.

Art. 48 - Compiti transitori (nuovo)

Il Consiglio di Stato è incaricato di costituire le strutture giuridiche necessarie alla gestione della Banca fino alla prima Assemblea generale che dovrà tenersi al più tardi entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge.

Art. 49 - Prima approvazione degli statuti⁶

¹I primi statuti della Banca dello Stato SA sono approvati dal Gran Consiglio.

²Le successive modifiche spetteranno all'Assemblea generale degli azionisti.

³Gli Statuti contengono il numero delle azioni in cui è diviso il capitale azionario, così come la natura giuridica dei titoli azionari.

Art. 50 - Apertura del capitale azionario ai privati

Entro 1 mese dall'approvazione della presente riforma legislativa, il Consiglio di Stato provvede tramite regolamento a vendere a condizioni di parità sul mercato una prima quota del 35% del capitale azionario.

I clienti della Banca dello Stato possono godere di diritti di sottoscrizione privilegiati in base alla durata e all'importanza del loro rapporto con la Banca dello Stato.

5. Proposta

Chiediamo quindi al Consiglio di Stato che abbia a presentare entro brevi termini un disegno di legge di riforma della legge sulla Banca dello Stato con lo scopo di trasformare l'Istituto di credito cantonale da ente autonomo di diritto pubblico a società anonima di diritto pubblico secondo l'art. 763 CO, come precedentemente indicato.

⁶ Cf. 7 Berna; 18 Lucerna.

Sarebbe auspicabile procedere al varo della riforma entro il prossimo autunno, in modo da porla in vigore con il nuovo esercizio contabile 2009.
L'Assemblea generale alla presenza dei primi investitori privati dovrà avvenire entro fine marzo 2009.

Per il Gruppo UDC:
Marco Chiesa
Mellini - Pinoja - Rusconi